

Autorizzazione integrata ambientale per la costruzione e gestione di un impianto I.P.P.C. e concetto di «fascia di rispetto» per gli elettrodotti

T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. I 2 febbraio 2021, n. 333 - Savasta, pres.; Dato, est. - Comune di Melilli (avv. Capra) c. Regione Siciliana - Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità (Avv. distr. Stato) ed a.

Ambiente - Autorizzazione integrata ambientale per la costruzione e gestione di un impianto I.P.P.C. per la digestione anaerobica ed il compostaggio di rifiuti organici abbinato ad una sezione per il recupero energetico del biogas finalizzata alla produzione di energia elettrica - Concetto di «fascia di rispetto» per gli elettrodotti.

(*Omissis*)

FATTO

1. Rappresenta il Comune ricorrente che l'avversato provvedimento ha autorizzato, *ex art. 29-ter* d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la realizzazione e gestione di un impianto I.P.C.C. per la digestione anaerobica ed il compostaggio di rifiuti organici abbinato ad una sezione per il recupero energetico del biogas finalizzata alla produzione di energia elettrica avente potenza nominale pari a 999 Kw da realizzarsi in c/da Bondifè, territorio comunale di Melilli, sul terreno contraddistinto in catasto al foglio n. 59, part. 523.

In particolare, evidenzia la parte ricorrente, nella conferenza di servizi svoltasi in data 28 febbraio 2018 il Comune di Melilli ha depositato la nota prot. 5544 di pari data con cui ha rilevato la necessità di una integrazione istruttoria in quanto *“all'interno del lotto di terreno in cui la società Bio Energie intende realizzare un impianto per è presente un sostegno dell'elettrodotto in Media Tensione di proprietà di Enel Distribuzione denominata "SAN CUSUMANO"; tale informazione relativa alla presenza dell'elettrodotto suddetto è presente negli elaborati tecnici ed in alcune tavole grafiche; parimenti si rileva che non è presente alcuna comunicazione circa la dpa dell'elettrodotto e della cabina di trasformazione che l'istante intende installare; per quanto sopra richiamato, lo scrivente ufficio, in assenza delle informazioni necessarie per esprimere il motivato parere è impossibilitato a procedere”*.

La parte ricorrente precisa di aver successivamente effettuato, con la nota prot. 10961 del 30 aprile 2018, l'annullamento in autotutela del precedente nulla-osta favorevole espresso con la nota prot. n. 15123 del 20 luglio 2016, ribadendo che *“la Legge quadro 36/2001 (art. 4, comma I, punto h) ha introdotto per la prima volta nella normativa italiana il concetto di "fascia di rispetto" per gli elettrodotti; si tratta di uno spazio ben definito intorno alla linea per il quale la stessa legge impone dei vincoli all'edificazione: "all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore"; "la fascia di rispetto è definita a partire dai parametri costruttivi della linea ed il DPCM 8 luglio 2003 prevede che il proprietario/gestore comunichi alle autorità competenti l'ampiezza delle fasce di rispetto e i dati utilizzati per il loro calcolo; a seguito di approfondimento in fase di istruttoria, si rappresenta quanto segue: all'interno del lotto di terreno in cui la ditta Bioenergie S.r.l. intende realizzare un impianto per la digestione anaerobica ed il compostaggio dei rifiuti organici abbinato ad una sezione per il recupero energetico del biogas finalizzata alla produzione di energia elettrica è presente un sostegno dell'elettrodotto in MT di proprietà di ENEL Distribuzione denominata "SAN CUSUMANO"; tale informazione relativa alla presenza dell'elettrodotto suddetto è presente negli elaborati tecnici ed in alcune tavole grafiche; parimenti si rileva che non è presente alcuna comunicazione circa la dpa dell'elettrodotto e della cabina di trasformazione che l'istante intende installare; considerato che: il Comune di Melilli ha con nota prot. 15123 del 20/07/2016 espresso parere favorevole; il Comune di Melilli con nota prot. Sett. Urb.198 del 28/02/2018 già trasmessa in CDS del 28/02/2018, ha formulato richiesta di integrazione a seguito di rivisitazione istruttoria evidenziando una precedente carenza istruttoria”*.

Evidenzia il Comune ricorrente che pur a fronte di tale contestazione di disintegrità del contraddittorio - non essendo mai stata convocato in conferenza di servizi il gestore-proprietario dell'elettrodotto, *id est* E-distribuzione S.p.a. - e della conseguente necessità di ulteriori acquisizioni istruttorie, l'Amministrazione regionale ha ugualmente adottato il provvedimento conclusivo del procedimento *ex art. 29-quater*, comma 10, d.lgs. n. 152/2006, puntualizzando che *“che ai sensi dell'art. 14 ter della L. 241/90 e ss.mm.ii, la richiesta di integrazione a seguito di rivisitazione istruttoria, che ha evidenziato una precedente carenza, giusta nota prot. Sett. Urb/98 del 28/02/2018, non è accoglibile, in quanto avanzata a conclusione del ciclo delle conferenze di servizio”* (pag. 9 del DDG impugnato).

Con ricorso - notificato in data 30 ottobre 2018 e depositato in data 12 novembre 2018 - il Comune di Melilli ha proposto la domanda in epigrafe.

1.1. Si è costituita in giudizio - con atto di mero stile - la Regione Siciliana - Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità.

Si è altresì costituita in giudizio Bio Energie S.r.l., chiedendo il rigetto del ricorso.



1.2. Con atto depositato in data 16 novembre 2020 il Comune ricorrente ha chiesto il passaggio in decisione della causa senza trattazione orale.

All'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2020, tenutasi da remoto ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il Comune ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: *Violazione e falsa applicazione dell'art. 29-quater, comma 8, d.lgs. 152/2006; Violazione della legge n. 36/2001, del regolamento di attuazione costituito dal d.p.c.m. 08.07.2003, art. 4 e dal d.m. 29.05.2008; Eccesso di potere per omessa e/o insufficiente istruttoria derivante dalla omessa convocazione del proprietario dell'elettrodotto nonché per errore nei presupposti e motivazione perplessa ed illogica.*

Il Comune ricorrente evidenzia che l'Amministrazione regionale non ha mai contestato la presenza nel lotto di terreno della società controinteressata di un elettrodotto il cui gestore-proprietario (E-distribuzione S.p.a.) non è mai stato convocato in conferenza di servizi per esprimere il proprio parere in ordine alla esposizione ai campi elettromagnetici a bassa frequenza ed alla conseguente fascia di rispetto che determina una ipotesi di inedificabilità assoluta.

Osserva l'esponente, con il D.P.C.M. 8 luglio 2003 sono stati fissati rigorosi limiti di esposizione e valori di attenzione, per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) connessi al funzionamento e all'esercizio degli elettrodotti; in particolare:

– all'art. 4 è prescritto che *“Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, è fissato l'obiettivo di qualità di 3 nT per il valore dell'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio”;*

– all'art. 6 (*“Parametri per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”*) è prescritto: *“1. per la determinazione delle fasce di rispetto si dovrà fare riferimento all'obiettivo di qualità di cui all'art. 4 ed alla portata in corrente in servizio normale dell'elettrodotto, come definita dalla norma CEI 11-60, che deve essere dichiarata dal proprietario/gestore al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, e alle regioni, per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV. I proprietari/gestori provvedono a comunicare i dati per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto ai fini delle verifiche delle autorità competenti. 2. l'APAT, sentite le ARPA, definirà la metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto con l'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio”.*

Aggiunge il Comune ricorrente che il D.M. 29 maggio 2008 concretizza una condivisa proposta metodologica per la determinazione delle fasce di rispetto che ha trovato piena applicabilità nel rispetto dei principi della legge quadro n. 36/2001 e del D.P.C.M. 8 luglio 2003, e puntualizza al punto 5.1: *“Fasce di rispetto per linee elettriche” – “Nel caso di linee elettriche aeree e non, cui si riferisce la presente metodologia, lo spazio costituito da tutti i punti caratterizzati da valori di induzione magnetica di intensità maggiore o uguale all'obiettivo di qualità, definisce attorno ai conduttori un volume. La superficie di questo volume delimita la fascia di rispetto pertinente ad una o più linee elettriche aeree e non. Forma e dimensione delle fasce di rispetto saranno, conseguentemente alla definizione delle stesse, variabili in funzione della tratta o campata considerata in relazione ai dati caratteristici della stessa (per esempio configurazione dei conduttori, delle fasi e altro). In ogni caso le superfici definite dai punti di valore equivalente all'obiettivo di qualità comprendono al loro interno tutti i punti con valore di induzione maggiore o uguale all'obiettivo di qualità”.*

Il Comune di Melilli evidenzia di aver sollevato, nella conferenza del 28 febbraio 2018, il problema della presenza di un elettrodotto nel lotto di terreno interessato dalla realizzazione del progetto dell'impianto IPCC e la conseguente necessità di ottenere dal gestore della linea elettrica i dati concernenti l'ampiezza della c.d. “fascia di rispetto”, che si traduce in una zona in cui è vietato realizzare alcuna struttura o prevedere la permanenza dell'uomo non inferiore a quattro ore.

Ai sensi dell'art. 29-quater, comma 8, d.lgs. n. 152/2006 - argomenta il Comune ricorrente - l'Assessorato regionale in quella sede aveva il potere-dovere di disporre le integrazioni necessarie e/o le acquisizioni documentali utili per superare l'impasse istruttoria evidenziata dal Comune di Melilli, mentre nulla ha disposto, salvo poi puntualizzare a distanza di mesi nel corpo della motivazione del provvedimento conclusivo impugnato che *“che ai sensi dell'art. 14 ter della L. 241/90 e ss.mm.ii, la richiesta di integrazione a seguito di rivisitazione istruttoria, che ha evidenziato una precedente carenza, giusta nota prot. Sett. Urb/98 del 28/02/2018, non è accoglibile, in quanto avanzata a conclusione del ciclo delle conferenze di servizio”.*

Non è di scarso momento logico evidenziare – precisa il Comune ricorrente - che l'Assessorato regionale ha deliberatamente deciso di definire il procedimento amministrativo e rilasciare l'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) scegliendo di omettere di esercitare il (doveroso) potere istruttorio riconosciuto dalla predetta disposizione, finalizzato ad accertare la concreta ampiezza della fascia di rispetto determinata dai campi elettromagnetici aventi scaturigine dall'elettrodotto e quindi violando tutte le norme indicate in rubrica.



Secondo la parte ricorrente concludere il procedimento amministrativo pur conoscendo e riconoscendo la lacunosità della svolta istruttoria equivale a generare in modo consapevole un provvedimento amministrativo illegittimo, degno di essere eliminato dal mondo giuridico perché incompatibile con il diritto primario alla salute.

Il Comune di Melilli evidenzia di aver adottato ed inviato all'Assessorato la nota prot. 10961 del 30 aprile 2018, comunicando l'annullamento in autotutela del proprio precedente nulla-osta del 20 luglio 2016 alla quale l'odierna controinteressata ha replicato nel senso che lo stesso Comune aveva già rilasciato il proprio nulla-osta con la nota prot. 0019679 del 28 settembre 2016, con ciò intendendo affermare l'irrelevanza giuridica (o la contraddittorietà) delle affermazioni addotte.

Aggiunge il Comune ricorrente che a fronte della risposta elusiva della controinteressata del 24 maggio 2018, l'Assessorato ha preso posizione affermando (pag. 9 del DDG impugnato) *“che la nota n. 20925/2018 della ditta Bioenergie S.r.l., controdeduce esaurientemente sotto l'aspetto tecnico-procedurale le assunzioni addotte dal Comune di Melilli nella nota n. 10961/2018, che ha determinato l'annullamento in autotutela del parere reso favorevolmente dallo stesso Ente in precedenza”*.

In realtà, osserva il Comune ricorrente, le osservazioni di Bio Energie S.r.l. sono intrinsecamente elusive e non pertinenti e l'Assessorato è caduto in un grossolano errore, non avendo compreso che una cosa è la fascia di rispetto (da osservare per la tutela della salute umana) dall'esistente elettrodotto (tesi sostenuta dal Comune di Melilli) ed altra cosa è il riferimento svolto dalla società Bio Energie S.r.l. al nulla-osta adottato dal Comune di Melilli per il progetto di connessione del realizzando impianto collaterale per il recupero energetico del biogas finalizzata alla produzione di energia elettrica avente potenza nominale pari a 999 Kw da realizzarsi in c.da Bondifè.

Sotto tale profilo è necessario chiarire - argomenta il Comune ricorrente - che in uno alla realizzazione e gestione di un impianto I.P.C.C. per la digestione anaerobica ed il compostaggio di rifiuti organici, la società controinteressata ha incluso nel progetto anche una sezione per il recupero energetico del biogas generato dai rifiuti organici, finalizzata alla produzione di energia elettrica alternativa; pertanto, sia il nulla-osta rilasciato dal Comune di Melilli con la nota del 28 settembre 2016 sia il nulla-osta rilasciato dal Genio civile di Siracusa (pag. 9 del DDG impugnato) fanno riferimento al realizzando impianto di produzione di energia elettrica da fonte alternativa (produzione di energia dal trattamento dei rifiuti organici), ma non hanno alcuna pertinenza con il rilievo mosso circa la lacunosa istruttoria relativamente alla presenza dell'elettrodotto nella particella di terreno su cui dovrebbe sorgere l'impianto IPPC per la digestione anaerobica ed il compostaggio di rifiuti organici.

Secondo il Comune ricorrente, proprio l'affermazione svolta nella parte motiva dall'Assessorato (*“che la nota n. 20925/2018 della ditta Bioenergie S.r.l., controdeduce esaurientemente sotto l'aspetto tecnico-procedurale le assunzioni addotte dal Comune di Melilli nella nota n. 10961/2018, che ha determinato l'annullamento in autotutela del parere reso favorevolmente dallo stesso Ente in precedenza”*) dimostra l'equivoco logico in cui lo stesso è incorso, perché non ha compreso che la contestazione del Comune di Melilli di cui alla nota del 30 aprile 2018 fa riferimento alla necessità di dare attuazione alla norma cogente (art. 4 D.P.C.M. 8 luglio 2003) che impone l'osservanza di una fascia di rispetto per limitare l'esposizione derivante dai campi elettromagnetici dell'elettrodotto, mentre le controdeduzioni svolte con la nota della controinteressata del 24 maggio 2018 riguardano il realizzando impianto di produzione di energia elettrica alternativa, che all'evidenza non ha alcuna pertinenza con l'esigenza di implementare “a monte” nel progetto generale le fasce di rispetto per la protezione della salute dell'uomo dai campi elettromagnetici (art. 4 D.P.C.M. 8 luglio 2003).

La Bio Energie S.r.l. ha contrastato le argomentazioni del Comune ricorrente.

1.1. Il motivo è infondato ai sensi di quanto in appresso specificato.

1.1.1. La disciplina dettata dagli artt. 29-ter e ss. del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 richiama espressamente l'istituto della conferenza di servizi (cfr., in particolare, l'art. 29-quater, comma 5, del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

Orbene, giova evidenziare - in termini generali - che la conferenza di servizi, come prevista dagli artt. 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, è modulo procedimentale con finalità di semplificazione, la cui decisione finale prende il posto delle decisioni dei singoli enti partecipanti, tant'è che il provvedimento finale della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti.

Inoltre, l'avviso espresso in sede di conferenza di servizi da ciascuna Amministrazione è frutto di valutazioni comuni e contestuali di tutti gli interessi pubblici coinvolti, che confluisce nella determinazione motivata di conclusione del procedimento la quale sostituisce a tutti gli effetti i singoli atti di assenso di competenza delle amministrazioni partecipanti o, comunque, invitate a partecipare.

Peraltro, come anche recentemente ribadito, la conferenza di servizi risulta caratterizzata da una struttura dicotomica, articolata in una fase che si conclude con la determinazione della conferenza con valenza endoprocedimentale, ed in una successiva fase che si conclude con l'adozione del provvedimento finale, con valenza esoprocedimentale ed esterna, riservata all'Autorità precedente previa valorizzazione delle risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti ivi espresse, regola, quest'ultima, dal contenuto flessibile, in quanto resta ferma l'autonomia del potere

provvedimentale dell’Autorità, purché dotato di adeguata motivazione (cfr., *ex plurimis*, Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 2020, n. 2724; cfr. anche Cons. Stato, sez. II, 2 novembre 2020, n. 6713; Cons. Stato, sez. I, 7 aprile 2020, n. 733).

1.1.2. Ciò premesso, va ora osservato che dal provvedimento avverso si ricava che il Comune di Melilli:

- (pag. 5), con nota prot. n. 15123 del 20 luglio 2016, ha rilasciato parere favorevole, per quanto di competenza, alla realizzazione dell’impianto di che trattasi, facendo proprie le prescrizioni imposte dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (cfr. allegato 3 depositato dall’Avvocatura erariale in data 6 ottobre 2020);

- (pag. 5) con nota prot. n. 19679 del 28 settembre 2016, ha rilasciato nulla osta, per quanto di competenza, all’impianto di produzione di energia e relativo impianto di connessione, reso ai sensi degli art. 111 e seguenti del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 (cfr. allegato 4 depositato dall’Avvocatura erariale in data 6 ottobre 2020);

- (pag. 6) con nota prot. n. 7996 del 11 aprile 2017, ha ribadito il parere espresso con nota prot. n. 15123 del 20 luglio 2016 (cfr. allegato 7 depositato dall’Avvocatura erariale in data 6 ottobre 2020);

- (pag. 6) con nota prot. in partenza 5544 del 28 febbraio 2018 - prot. Sett. Urb./98 del 28 febbraio 2018, ha articolato delle osservazioni e ha dichiarato di essere impossibilitato ad esprimere motivato parere a causa dell’assenza di informazioni necessarie (cfr. allegato 7 depositato dall’Avvocatura erariale in data 6 ottobre 2020)

- (pag. 8) con nota prot. n. 10961 del 30 aprile 2018, ha disposto l’annullamento in autotutela della predetta nota prot. n. 15123 del 20 luglio 2016 (cfr. allegato 7 depositato dall’Avvocatura erariale in data 6 ottobre 2020).

Infine (pag. 6), l’ultima riunione della conferenza di servizi è quella tenutasi in data 28 febbraio 2018.

Da quanto sopra ricostruito si evince che:

a) il Comune di Melilli – in relazione alle diverse riunioni della conferenza di servizi - ha dapprima espresso (e confermato) il parere favorevole e poi ha avanzato delle osservazioni, dichiarando di essere impossibilitato ad esprimere parere motivato a causa dell’assenza di informazioni necessarie;

b) il Comune di Melilli risulta aver rimosso in autotutela il parere favorevole di cui alla nota prot. n. 15123 del 20 luglio 2016 con nota prot. n. 10961 del 30 aprile 2018, dopo l’ultima riunione della conferenza di servizi.

Orbene, per consolidato orientamento giurisprudenziale, le Amministrazioni che hanno adottato atti endoprocedimentali in seno alla conferenza non possono operare in autotutela per far venire meno l’assenso espresso, in quanto la conferenza di servizi rappresenta un modulo procedimentale che conduce all’adozione di un provvedimento che assorbe gli atti riconducibili alle Amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza o che, regolarmente invitate, avrebbero dovuto prendervi parte. Diversamente, opinando del resto si porrebbe nel nulla la disciplina dettata in tema di dissenso o di mancata partecipazione all’interno della conferenza di servizi (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 luglio 2014, n. 4374; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 5 giugno 2019, n. 1502).

Detto principio risulta applicabile anche in relazione al provvedimento di annullamento in autotutela del parere urbanistico prot. n. 15123 rilasciato in data 20 luglio 2016 e del successivo parere avente prot. n. 7996 rilasciato in data 11 aprile 2017 adottato dal Comune di Melilli con nota del 20 ottobre 2020 prot. 0022632.

E comunque, in relazione a detto ultimo provvedimento in autotutela nonché al coevo provvedimento adottato dal Comune di Melilli con nota del 20 ottobre 2020 prot. 0022633 – nei quali si pone in evidenza la valenza assoluta ed inderogabile della distanza minima di 3 km dal perimetro del centro abitato, mentre l’impianto di Bio Energie S.r.l. dista solo 1.600 metri - nessuna nuova domanda o motivo di ricorso risulta ritualmente introdotto in giudizio dal Comune ricorrente.

1.1.3. Risulta documentato, inoltre, che il progetto definitivo dell’impianto di produzione, da realizzarsi in contrada Bondifé sn. nel Comune di Melilli, è stato validato da Enel Distribuzione Infrastrutture e Reti - Macro Area Territoriale Sud - Distribuzione Territoriale Rete Sicilia, con nota avente il codice rintracciabilità 107049081 (cfr. all. 8 depositato dall’Avvocatura erariale in data 6 ottobre 2020).

Inoltre, alle pag. 193-194 del progetto definitivo (elaborato F2), relazione preliminare ambientale parte seconda (allegato 8 depositato dalla parte controinteressata in data 27 dicembre 2018; la parte controinteressata ha evidenziato che è stata trasmessa al Comune copia integrale del progetto – cfr. pagg. 3-4 della memoria difensiva - senza che tale affermazione sia stata specificamente contestata), risulta espressamente evidenziato che *“In corrispondenza dello spigolo a Nord-Est dell’area d’intervento è rinvenibile un elettrodotto MT, con la relativa fascia di rispetto di ampiezza 7 m, da entrambi i lati della proiezione dello stesso. Non sono rinvenibili altre potenziali sorgenti di radiazioni, quali stazioni radio base, etc., né obiettivi sensibili (scuole, asili, etc.), per cui, date le caratteristiche dello stesso, è ragionevole supporre che, riferendosi allo stato di progetto, nelle zone costantemente frequentate dal personale, i livelli siano quelli derivanti dalla cabina di trasformazione e dalle macchine delle linee di trattamento, potenziali sorgenti di campi elettromagnetici”*.

Il “refuso” (fascia di rispetto indicata in 7 metri, e non in 8 metri) riconosciuto dai progettisti incaricati nella relazione tecnica (cfr. pagg. 16-17) datata 18 dicembre 2018, depositata dalla parte controinteressata in data 27 dicembre 2018, non è però in grado di far emergere i vizi dedotti.

In definitiva, la lamentata lacunosa istruttoria non emerge.

2. In conclusione, attesa l’infondatezza delle doglianze, il ricorso deve essere respinto.

3. La peculiarità della vicenda contenziosa e la natura degli interessi alla stessa sottesi giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti.



(Omissis)

Fondazione



OSSERVATORIO
SULLA CRIMINALITÀ
NELL'AGRICOLTURA
E SUL SISTEMA
AGROALIMENTARE

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it